REGOLAMENTO CONCERNENTE DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DEL GENIO MILITARE

Art. 191

Controversie su lavori con finanziamento della NATO o di Paesi alleati

Alle controversie con la ditta, per i lavori finanziati dalla NATO o dai Paesi alleati, sono applicabili le stesse procedure di cui agli articoli 189 e 190. Nel caso di accordo bonario, il parere e' espresso:

a) dagli organismi della NATO, su proposta di Geniodife;

b) da Geniodife, su proposta degli organismi del Paese alleato preposti all'esecuzione dei lavori. Nel caso di arbitrato per interventi finanziati da Paesi alleati, l'arbitro e' designato da Geniodife, previo accordo con i rappresentanti del Paese alleato.

Versione in vigore dal 14 settembre 2005, non più in vigore dal 6 luglio 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento concernente disciplina delle attivita' del Genio militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170
Titolo	X — Accordo bonario e definizione delle controversie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-170-2005/art-191-controversie-su-lavori-con-finanziamento-della-nato-o-di-paesi-alleati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it